

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA DEL COMUNE DI LECCO

Art. 1 - Tutela della storia toponomastica

1. Il Comune di Lecco tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le denominazioni rispettino l'identità culturale, ambientale e civile, antica e moderna della città nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

Art. 2 - Organo competente a deliberare

1. In ragione delle leggi vigenti in materia le denominazioni di strade, aree, edifici ed altre strutture, la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di monumenti, lapidi e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'art. 41 del D.P.R. 30 maggio 1989 n°223 anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata, sono deliberate dalla Giunta Comunale.

2. La Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma si avvale, come organo consultivo, della Commissione Capi Gruppo.

3. Il provvedimento adottato sarà poi sottoposto all'autorizzazione prefettizia, così come previsto dal D.M. 25 settembre 1992 e specificato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 10 febbraio 1996 che richiamano l'art. 1 della legge 23.6.1927, n. 1188 ed eventuali modifiche.

Art. 3 - Soggetti titolati alle proposte

1. I componenti il Consiglio Comunale, ciascun cittadino residente nel Comune di Lecco ed ogni Ente, Società (pubblica o privata) ed Associazione (regolarmente costituita), con sede nel Comune di Lecco, può presentare al Sindaco proposta di denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici, nonché proposte relative all'iscrizione di lapidi commemorative, dedica di monumenti e loro realizzazione.

2. Le proposte di denominazione possono essere:

- a) specifiche quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
- b) generiche quando prevedano la sola indicazione del toponimo.

3. Qualunque proposta di denominazione dovrà essere corredata da una relazione e/o documentazione esauriente che motivi la proposta.

4. La normativa vigente prescrive, per le intitolazioni a persone, che le stesse siano decedute da almeno dieci anni; le relative deroghe sono previste solo in casi eccezionali e riservati a persone con meriti di particolare rilevanza (D.M. 25.9.1992 e circolare ministeriale n. 4 del 1996)

Art. 4 - Competenze e indirizzi

1. La Giunta Comunale delibera previa acquisizione del parere obbligatorio non vincolante della Commissione Capi Gruppo.

2. Il parere obbligatorio non vincolante dovrà essere formulato in particolare sui seguenti punti:

- a) preferenza da accordare tra più toponimi eventualmente proposti in riferimento ad una stessa area, con attenzione anche alla valorizzazione di entrambi i generi;
- b) eventuali disagi a carico dei cittadini residenti per adeguamento documenti in caso di cambio del toponimo esistente;
- c) iscrizioni commemorative e loro eventuale corredo decorativo, da apporre a iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune, all'esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- d) iscrizioni lapidarie e loro eventuale corredo decorativo, da apporre per iniziativa a cura e spese del Comune;
- e) eventuali indirizzi specifici deliberati dal Consiglio.

Art. 5 - Procedura per le proposte di denominazione

1. Di norma, la Giunta Comunale richiederà entro il mese di febbraio il parere obbligatorio non vincolante alla Commissione Capi Gruppo per tutte le proposte formulate/pervenute nell'intero anno solare precedente.

2. La Commissione esprimerà il proprio parere scritto su ciascuna proposta entro un massimo di 60 giorni.

3. Le proposte non costituiscono istanza all'Amministrazione e non danno luogo ad alcun procedimento amministrativo per il loro esame. L'ordine cronologico di presentazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione.

Art. 6 - Modifica alla toponomastica

1. La modifica della toponomastica esistente è da considerarsi procedura eccezionale.

2. Fatto salvo il disposto delle norme di legge che disciplinano la fattispecie, la modifica deve rispondere a un interesse pubblico, debitamente motivato. La motivazione del provvedimento deve dare atto altresì delle ragioni che inducono a sopprimere (eventualmente) la vecchia denominazione /intitolazione.

3. Nel corso dell'istruttoria vengono informati i residenti, e coloro che, persone fisiche o giuridiche, esercitano nel luogo un'attività professionale o d'impresa e sono acquisite le loro osservazioni, al fine di arrecare loro minori disagi, così come previsto nella circolare n. 4 del 10 febbraio 1996.

Art. 7 - Norme transitorie e rimandi alla legislazione vigente

1. Il presente Regolamento si applica alle proposte già presentate alla data della sua entrata in vigore e alle deliberazioni in materia già assunte dal consiglio Comunale la cui istruttoria non sia stata ancora perfezionata. Per tutte queste, la Giunta acquisirà il parere della Commissione capi Gruppo entro 30 giorni dalla delibera di approvazione del presente Regolamento.

2. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si rinvia alla legislazione vigente in materia ed eventuali modifiche, alle indicazioni della Sovrintendenza ed alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).